



Comune di RIVOLTA D'ADDA



Prot. N. 0005852 A 14/04/2012

Class 1 - 5 - 0 fasc: 1/2012 09:31

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale del Comune di RIVOLTA D'ADDA

IL Sottoscritto GIACOMO MELINI Consigliere Comunale di RIVOLTA DELLE IDEE presenta la seguente mozione e chiede che venga iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di Rivolta d'Adda.

MOZIONE DA INSERIRE ALL'O.d.G. del prossimo CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO COMUNALE TESTAMENTI BIOLOGICI.

PREMESSO che

- Numerosi interventi normativi a livello comunitario ed internazionale, come la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (art.1 " *La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.*" e all'art.3 che " *Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.*") e la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001 (arti. 9 " *i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione*") sono intervenuti nel corso degli anni a sostegno di una concezione ampia della salute umana, che pone al centro delle valutazioni mediche l'uomo nella sua interezza e nella sua visione della vita.
- Molti Stati Europei come Belgio, Danimarca, Francia, Inghilterra, Olanda e Spagna hanno adottato normative in materia, seguendo la raccomandazione del consiglio d'Europa del 1976 nella quale si afferma che " *i diritti da garantire*

www.rivoltadelleidee.net
e-mail rivoltadelleidee@gmail.com



ai malati sono: dignità, integrità, informazione, cure, il rispetto della volontà ed il diritto a non soffrire inutilmente".

- La Costituzione italiana mostra particolare riguardo alla libertà personale e alla dignità umana come principi informatori dell'azione medica nel rispetto della libertà di autodeterminazione dei singoli, sia nell'articolo 13 ("la libertà personale è inviolabile") che nell'articolo 32 ("La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"), evidenziando la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o rifiutare un determinato trattamento sanitario.
- Interventi giurisprudenziali hanno mirato a ribadire che "nel caso del diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango a causa del carattere esistenziale di inerenza alla persona che essi rivestono, la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione vale a qualificarli come veri e propri diritti di libertà" (Tribunale di Nola, sez. II, 22 gennaio 2009, n. 213), e che "il sistema giuridico si caratterizza attualmente in materia di autodeterminazione consapevole del paziente per una soglia particolarmente elevata dei consensi ai trattamenti sanitari, sostenuta da uno scopo di rango elevato qual è il diritto alla salute" (Tribunale Milano sez. V, 16 dicembre 2008, n. 14883);



CONSIDERATO che:

- La Corte di Cassazione, con sentenza 21748 del 2007, ha previsto che in determinati casi di stato vegetativo permanente il giudice possa autorizzare la disattivazione dei presidi sanitari solo in caso di definitiva e acclarata definitività dello stato vegetativo e solo quando si accerti "in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti" la volontà del paziente medesimo prima di cadere in stato di incoscienza.

RILEVATO che

- I Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici facendosi quindi promotori di atti amministrativi volti a garantire l'archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.
- Il Consiglio Nazionale del Notariato, con deliberazione del 23 giugno 2006, ha ritenuto che i Notai possano autenticare nella sottoscrizione dichiarazioni relative ad un testamento biologico sottoscritte dal solo disponente e contenenti la delega ad un incaricato di manifestare ai medici curanti l'esistenza di un testamento biologico.
- La funzione di certezza circa la provenienza di queste dichiarazioni può essere assicurata, come in tutti gli altri casi, da un altro pubblico ufficiale cui la legge conferisce il potere di autenticare la dichiarazione altrui, potendosi la funzione svolgere negli sportelli municipali attraverso appositi sostitutivi di atti notori.
- L'iscrizione in tali registri particolari non verrebbe affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori



- e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela.
- Tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte di fine vita.
 - Il testamento biologico, senza un espresso riferimento normativo, non sarà vincolante giuridicamente, ma potrà costituire comunque un efficace ed importante riferimento del medico in merito alla volontà del paziente che si trovi nell'incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte, soprattutto in caso di contenziosi terapeutici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

impegna il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE

a porre in essere le misure necessarie affinché presso il Municipio possa istituirsi un Registro dei Testamenti Biologici, idoneo a raccogliere, su base volontaria, le dichiarazioni dei cittadini che desiderino esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita, come testimonianza certa e depositata della volontà della persona.

Rivolta d'Adda, 13 aprile 2012

Giacomo Melini Consigliere Comunale di RIVOLTA DELLE IDEE


www.rivoltadelleidee.net
 e-mail rivoltadelleidee@gmail.com